



Corte di Appello di Palermo

Seconda Sezione Civile

La Corte, composta dai magistrati:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) dr. Giuseppe Lupo          | Presidente            |
| 2) dr. Rossana Guzzo          | Consigliere rel. est. |
| 3) dr. Onofrio Maria Laudadio | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 1908/2024 R.G.

all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28.2.2025;

rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio;

letti gli scritti delle parti e udita la relazione del Consigliere Istruttore;

rilevato che la Azienda Ospedaliera appellante ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deducendo, in punto di *fumus boni iuris*, la erroneità della motivazione della decisione per tutti i plurimi motivi dedotti nell'atto di gravame, nonché il *periculum in mora* derivante dalla gravosità della condanna in ragione della cospicua entità degli importi oggetto di liquidazione con correlato rischio anche di irripetibilità delle somme nella eventualità di

accoglimento del gravame;

ritenuto che la complessità dei profili tecnici della controversia non consente di esprimere una valutazione di “manifesta fondatezza” della impugnazione ai sensi dell’art.283 c.p.c. ma che la rilevante entità delle somme liquidate a carico della appellante concretizza un concreto periculum in mora che giustifica un parziale accoglimento della istanza rendendo congrua una limitazione della esecutività immediata della sentenza al 10% delle somme rispettivamente riconosciute ai beneficiari;

rilevato che, in assenza di istanze di altra natura, la causa può essere rinviata per la decisione, secondo le indicazioni del Consigliere Istruttore, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 352 c.p.c.;

P.Q.M.

Visti gli artt.283 e 351 c.p.c.,

dispone la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti della Azienda Ospedaliera appellante limitatamente alla misura eccedente il 10% degli importi rispettivamente riconosciuti agli appellati.

rinvia per la rimessione della causa in decisione alla data del **10.12.2027**, in cui la trattazione si svolgerà innanzi al Giudice Istruttore in modalità “scritta”, ai sensi dell’art.127 ter c.p.c., come da decreto in atti;

assegna alle parti, ai sensi dell’art.352 c.p.c., i seguenti termini perentori:

3

1) termine di sessanta giorni prima della suddetta data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2) termine di trenta giorni prima della suddetta data per il deposito delle comparse conclusionali;

3) termine di quindici giorni prima della suddetta data per il deposito delle note di replica.

Si comunichi alle parti.

Palermo, 18.3.2025.

Il Consigliere rel.

*Dr. Rossana Guzzo*

Il Presidente

*Dr. Giuseppe Lupo*